



Lega Nazionale Dilettanti  
 Comitato Regionale Liguria  
 Via Dino Col 4/4– 16149 Genova  
 Telefono: 010995151 numero unico  
 Pronto A.I.A. 3355776689

pec: [lnd.crliguria@pec.it](mailto:lnd.crliguria@pec.it) – [lndliguria@legalmail.it](mailto:lndliguria@legalmail.it)  
 e-mail: [crlnd.liguria02@figc.it](mailto:crlnd.liguria02@figc.it) – [crlnd.liguria01@figc.it](mailto:crlnd.liguria01@figc.it)

e-mail Giudice Sportivo:

[liguria.giudicesportivo@lnd.it](mailto:liguria.giudicesportivo@lnd.it) – Campionati LND  
[liguria.giudicesportivosgs@lnd.it](mailto:liguria.giudicesportivosgs@lnd.it) – Campionati SGS  
 sito internet: [liguria.lnd.it](http://liguria.lnd.it)

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 42 del 07/12/2023

## COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

### Segreteria

#### QUALIFICAZIONI ALLIEVI UNDER 16 ANNULLAMENTO GARA

La gara sotto indicata:

- **CENTRO POL. SANT' EUSEBIO – CEPARANA CALCIO**

prevista il giorno 10 dicembre 2023, alle ore 16.30, sul campo "Sant'Eusebio" di Genova e valida per la quinta giornata di ritorno del Girone "9" delle qualificazioni al Torneo Regionale Allievi Under 16 è da intendersi **annullata** a seguito di rinuncia da parte della Società Ceparana Calcio pervenuta in data odierna.

Si trasmettono i relativi atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti di competenza.

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

### DECISIONI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, composta dai Signori:

Avv. Aldo Nappi - Presidente

Avv. Fabrizio Faillaci

Avv. Matteo Savio - Relatore

All'udienza del 5 DICEMBRE 2013 ha pronunciato la seguente

#### Decisione

In merito al reclamo presentato dalla Società Spotornese Calcio avverso provvedimento di squalifica per 4 (quattro) giornate dell'allenatore Signor Davide FERRARO, emesso dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicato con C.U. n. 38 del 23 Novembre 2013 (Gara: SPOTORNESE CALCIO – CITTA' DI SAVONA - CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE BIN DATA18.11.23)

\*

La Società Spotornese Calcio ha tempestivamente proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale in epigrafe, che ha squalificato l'allenatore della squadra, Signor Davide Ferraro, che, nel corso della gara del 18 Novembre 2023, valida per il campionato di prima categoria girone B tra Spotornese Calcio e Città di Savona, una volta ammonito protestava nei confronti del Direttore di Gara battendo le mani ed affermando 'bravo, sei proprio bravissimo, non capisci un cazzo'; per tale ragione espulso dal terreno di gioco, si allontanava immantinente continuando a battere le mani in segno di scherno nei confronti dell'arbitro.

Sostiene la ricorrente che, pur essendo noto l'inasprimento del contenuto sanzionatorio dell'art. 36 del Codice di Giustizia Sportiva, la condotta nella fattispecie non vada ricondotta alle ingiurie ma configuri una ipotesi di condotta irriuardosa, non prevista dalla norma ma non per questo priva di rilievo ai fini della necessaria graduazione delle sanzioni da irrogare per l'illecita condotta accertata. In particolare si duole la ricorrente che una condotta tutto sommato di tenue rilevanza sia stata sanzionata con ben quattro gare di squalifica.

\*

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Il Collegio concorda e fa propria la giurisprudenza sportiva citata dalla ricorrente.

La sanzione non può essere irrogata in modo meccanico ed acritico, come pare fare il primo Giudice; la condotta va opportunamente contestualizzata e la sanzione deve tenere conto delle peculiarità della fattispecie posta all'esame del Giudice.

Il fatto che la norma enucleata non distingua tra condotte ingiuriose e condotte irriuardose non significa che il Giudice debba parificare le prime alle seconde che, nel loro contenuto, sono ben distinte.

La condotta ingiuriosa nei confronti del Direttore di Gara mira unicamente ad offendere la persona dell'arbitro ed è avulsa da una qualsiasi forma di critica al suo legittimo operato; la condotta irriuardosa, al contrario, si appalesa come una critica eccessiva e plateale, atta a sminuire la dignità ed il ruolo del direttore di gara ma non è comunque, per termini e gesti utilizzati, avulsa dal contesto della gara e da un eccesso critico, connotato da maleducazione.

Nel caso di specie la condotta plateale dell'allenatore della Spotornese Calcio, Signor Ferraro, meritava senz'altro di essere sanzionata, ma la sanzione andava graduata in relazione alla peculiarità propria della condotta contestata ed al contesto fattuale in cui detta condotta si è esplicitata.

In detta prospettiva pare al Collegio congruo rimodulare la sanzione inflitta al Signor Ferraro in due giornate di squalifica, come richiesto dalla ricorrente, in luogo delle quattro giornate di qualifica irrogate dal primo Giudice.

PQM

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presso il Comitato Regionale Liguria, in accoglimento del Reclamo presentato dalla Società SPOTORNESE CALCIO avverso il provvedimento di squalifica emesso dal Giudice Sportivo Regionale nei confronti dell'allenatore Signor Davide FERRARO pubblicato con C.U. n. 38 del 23 Novembre 2013, riduce la sanzione inflitta dal primo Giudice da 4 (quattro) giornate a 2 (due) giornate di squalifica.

Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

## **ERRATA CORRIGE**

### **GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

#### **gara del 02/12/2023 ROSSIGLIONESE – LIDO SQUARE F.B.C.:**

**Il sotto indicato provvedimento disciplinare di cui al C.U. n. 41/29 del 07/12/2023:**

#### **ALLENATORI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA**

RUFFA MASSIMO (LIDO SQUARE F.B.C.)

**E' da intendersi annullato in quanto comminato erroneamente, lo stesso è da leggersi correttamente, come di seguito indicato:**

#### **ALLENATORI**

#### **AMMONIZIONE (II INFR)**

RUFFA MASSIMO (LIDO SQUARE F.B.C.)

## **GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALI**

**gara del 02/12/2023 ARENZANO FOOTBALL CLUB – CELLE VARAZZE F.B.C.:**

**Il sotto indicato provvedimento disciplinare di cui al C.U. n. 41/33 del 07/12/2023:**

**CALCIATORI NON ESPULSI**

**AMMONIZIONE (I INFR)**

OTTONELLO ANDREA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

**E' da intendersi annullato in quanto comminato erroneamente, lo stesso è da leggersi correttamente, come di seguito indicato:**

**CALCIATORI NON ESPULSI**

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

OTTONELLO RICCARDO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

**Pubblicato in Genova ed affisso all'albo del C.R. LIGURIA il 07/12/2023**

Il Segretario  
Stefano Rovatti

Il Presidente  
Dott. Giulio Ivaldi